



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "SANDRO PERTINI"



Sede di Via Napoli, 3 - 00045 Genzano di Roma - Tel. 06121125600 - Fax 069363827
Indirizzi: ITE Amministrazione, finanza e marketing - ITT Informatica e telecomunicazioni - IPSIA Istituto professionale industria e artigianato
Sede di Via della Stella, 7 - 00041 Albano Laziale - Tel. 06121126605/06 - Fax 069323128
Indirizzo ITE Turismo
Cod. mecc. RMIS05300L - C.F. 90049420582 - C.U. UFGPDP - Ambito territoriale Lazio 15
Sito web: <http://www.pertinigenzano.edu.it> - E-mail: rmis05300l@istruzione.it - P.E.C.: rmis05300l@pec.istruzione.it

Circ. n. 34 /a.s. 2019-20

Ai docenti
Al D.S.G.A.
Al personale A.T.A.
p.c., alle famiglie
p.c., al RSPP d'Istituto
All'Albo online dell'I.I.S. "Sandro Pertini"

OGGETTO: Direttiva sulla vigilanza.

La vigilanza è un obbligo che investe tutto il personale. In via primaria esso è attribuito ai Docenti; in via secondaria, ma non meno importante, ai Collaboratori Scolastici, in alcuni particolari momenti delle attività. La presente Direttiva nulla innova rispetto a quanto già stabilito dalle Leggi, dai contratti, dal Regolamento di Istituto e dai codici dello Stato italiano.

Le prescrizioni della presente Direttiva, valide sia per la permanenza a scuola sia per lo svolgimento delle attività extrascolastiche, si riferiscono anche al divieto di fumo e alla raccolta differenziata dei rifiuti; l'inosservanza delle indicazioni di seguito riportate comporterà l'applicazione dei provvedimenti sanzionatori previsti dalle norme vigenti e dal Regolamento di disciplina.

a) Ripartizione degli obblighi tra il personale.

L'obbligo della vigilanza ha, per i Docenti e per i Collaboratori Scolastici, un rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio (Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623) e, quindi, in caso di concorrenza di più obblighi che, per circostanze oggettive di tempo e di luogo, non consentono il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.

Al Dirigente scolastico non spettano compiti di vigilanza sugli alunni, ma obblighi organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività degli operatori scolastici (ex art. 2043 e 2051 Codice Civile), per cui è di sua competenza adottare tutte le misure organizzative per garantire la sicurezza nell'ambiente scolastico e la disciplina tra gli alunni.

Spetta al DSGA porre in essere tutte le misure organizzative del personale ATA per garantire la sicurezza nell'ambiente scolastico. Si rammenta che è vietata la presenza nei locali di ogni Istituzione scolastica – segnatamente prima, durante e al termine delle attività didattiche e para-didattiche – di qualsiasi estraneo: per estraneo è da intendersi qualsivoglia persona la cui presenza non sia assolutamente giustificata da adempimenti correnti, previsti dal Regolamento d'Istituto o connessi ad attività scolastiche in senso stretto. Anche in tali casi, la presenza dei non addetti, es. genitori e/o visitatori, deve essere limitata al periodo di tempo necessario.

Ogni docente può e deve intervenire nei riguardi di tutti gli alunni, anche se non appartenenti alle proprie classi, quando lo richieda l'osservanza delle regole scolastiche e della normativa e, particolarmente, in mancanza del docente della classe. Nella sede di Genzano di Roma i Collaboratori Scolastici in servizio al centralino (piano terra – ala nuova) dovranno vigilare, attraverso il monitor collegato alla telecamera di sorveglianza, circa la chiusura del cancello di via Napoli, dopo l'ingresso a scuola dei pulmini per il trasporto di alunni diversamente abili. Nella sede di Albano Laziale i Collaboratori Scolastici in servizio nell'atrio al piano terra dell'edificio avranno cura di vigilare sullo spazio esterno prospiciente il portone d'ingresso.

Le norme sulla sicurezza devono essere rispettate sempre e comunque: tutte le attività poste in essere nelle due sedi dell'Istituto e tutti i momenti della vita scolastica devono susseguirsi in condizioni di assoluta sicurezza. Si forniscono di seguito, in via preventiva, alcune misure organizzative (corredate dagli opportuni riferimenti normativi) tese ad impedire – o a limitare il più possibile – il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli alunni, conseguenti a eventuali negligenze sulla vigilanza.

b) Vigilanza durante lo svolgimento dell'attività didattica.

Fa parte degli obblighi di servizio dei Docenti quello di vigilare sugli allievi (artt. 18 e 22 del D.P.R. 3/57; art. 61 della Legge 312/80): l'insegnante ha l'obbligo della vigilanza a partire dai 5 minuti precedenti l'inizio delle lezioni (art. 29, c. 5, CCNL Scuola 2006/2009), durante le ore di lezione, durante gli intervalli e in occasione dell'uscita dei ragazzi dalla scuola. La responsabilità per l'inosservanza dell'obbligo di vigilanza è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 del Codice Civile.

Nelle ipotesi di responsabilità per fatti che possano accadere durante la permanenza degli alunni a scuola, il Docente è tenuto a provare di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento (Cass., sez. III, 18.4.2001, n. 5668). Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è il Docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.

Il docente che durante l'espletamento dell'attività didattica debba assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi, incaricherà un Collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno. Il Collaboratore Scolastico non può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del Docente, come disposto dal Profilo Professionale di riferimento (CCNL 2006/2009). Il Collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza.

I Collaboratori Scolastici, per favorire nelle classi l'alternanza dei Docenti, nonché per sorvegliare gli studenti che si recano ai servizi igienici e per attivarsi in caso di eventuali necessità, dovranno sempre trovarsi nel settore scolastico nel quale prestano servizio, senza allontanarsi se non per chiamata indispensabile degli Uffici della Scuola o per esigenze impellenti avendo comunque cura di avvisare la Vicepresidenza.

c) Vigilanza dall'ingresso dell'edificio fino all'aula.

Al fine di regolamentare l'ingresso degli alunni nell'edificio scolastico si dispone che, dall'inizio del proprio turno di servizio e con la massima puntualità, i Collaboratori Scolastici siano presenti nelle rispettive postazioni e prestino la dovuta vigilanza sugli alunni. Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza, si ribadisce che i Docenti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni. I Collaboratori Scolastici in servizio nel turno vigileranno il passaggio degli alunni nei rispettivi piani fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule.

d) Vigilanza durante l'intervallo.

Al fine di regolamentare la vigilanza sugli alunni per tutta la durata dell'intervallo, si dispone che detta vigilanza venga effettuata dai Docenti secondo il proprio orario di servizio, permanendo in classe e nel corridoio antistante (la successiva introduzione di turni di vigilanza in prossimità dell'edificio scolastico sarà comunicata tramite apposita circolare).

Tutti i Docenti avranno cura di sensibilizzare i loro alunni sulla necessità di mantenere, durante l'intervallo, un comportamento corretto e improntato al rispetto delle norme di sicurezza (gli studenti dovranno evitare, ad esempio, di sedersi su muretti o in altri punti dai quali possano incidentalmente cadere perdendo l'equilibrio), rispettando sempre e comunque il divieto di fumo nell'edificio scolastico e nelle sue pertinenze.

I Collaboratori Scolastici, per favorire nelle classi il cambio di turno dei Docenti e per intervenire in caso di eventuali necessità, sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio. Docenti e Collaboratori Scolastici, durante l'intervallo, contribuiranno a monitorare il corretto svolgimento della raccolta differenziata dei rifiuti, segnalando alla Vicepresidenza sia l'eventuale inosservanza della normativa di riferimento, sia la mancanza o l'inadeguatezza degli strumenti necessari ai fini della raccolta differenziata.

e) Vigilanza durante l'uscita dall'aula.

I Docenti concedono agli alunni l'uscita dalla classe al di fuori dell'orario dell'intervallo solo in caso di assoluta necessità e sempre una alla volta, controllandone il rientro entro breve tempo. Allontanarsi dalla classe o dal gruppo impegnato in attività didattiche è consentito solo dopo aver chiesto e ottenuto l'autorizzazione del docente o del personale responsabile dell'attività. L'eventuale allontanamento dalla classe o dal gruppo didattico è consentito per il tempo strettamente necessario, esclusivamente nelle aree attinenti alla motivazione per cui lo studente richiede di allontanarsi dalla classe e comunque interne alla Scuola, per motivi leciti valutati dal docente o dal responsabile a sua discrezione e sotto la sua responsabilità. È vietato, nei casi di comportamenti vivaci, allontanare gli studenti dall'aula, sottraendoli alla vigilanza del docente.

f) Vigilanza al cambio dell'ora.

Il cambio dell'ora deve avvenire nel modo più rapido possibile. L'insegnante uscente non autorizzerà alcun alunno ad allontanarsi dall'aula, in attesa del docente dell'ora successiva. Gli alunni non si allontaneranno di loro iniziativa. I Docenti che entrano in servizio a partire dalla seconda ora (ore 8,54) in poi o che hanno avuto un'ora libera, sono tenuti a farsi trovare, al suono della campanella, già davanti all'aula interessata per consentire un rapido cambio.

Per assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni, i Collaboratori Scolastici di ciascun piano sono tenuti a favorire in maniera tempestiva il cambio degli insegnanti nelle classi e, quando abbiano avuto l'affidamento della sorveglianza sugli alunni da parte del docente, a vigilare sulle classi fino all'arrivo dell'insegnante preposto. In caso di motivata e momentanea assenza dei Docenti, i Collaboratori Scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni, comunicando alla Vicepresidenza eventuali assenze anomale dei Docenti. In caso di presenza in classe dell'insegnante di sostegno o di altro docente, la vigilanza viene garantita da quello a cui non è richiesta l'immediata presenza in altra classe.

g) Vigilanza al termine delle lezioni.

Al fine di regolamentare l'uscita degli alunni dall'edificio scolastico al termine delle attività didattiche i Collaboratori Scolastici hanno l'obbligo di prestare, nell'ambito delle postazioni di appartenenza, la dovuta vigilanza al passaggio degli studenti. È appena il caso di ricordare che i Docenti non possono consentire l'uscita degli alunni dall'Istituto prima del termine delle lezioni, né allontanarsi anticipatamente dall'aula.

h) Vigilanza nei tragitti aula - palestra - laboratori.

Durante il tragitto aula - palestra - laboratori, la vigilanza sugli studenti è affidata al Docente in servizio. I Docenti sono tenuti a segnalare tempestivamente alla Segreteria scolastica, per la successiva comunicazione al Dirigente, ai suoi Collaboratori e al Referente dell'Ufficio tecnico, qualunque evento possa individuarsi come situazione a rischio.

i) Vigilanza negli spazi esterni all'Istituto.

Durante le ore di lezione il cancello di entrata della sede di Genzano rimarrà chiuso, come specificato nella precedente sezione "Ripartizione degli obblighi tra il personale". È assolutamente vietato sostare davanti alle uscite di sicurezza, alle scale di sicurezza e nelle vie di esodo. I comportamenti fuori norma rilevati dal personale della scuola – sia riguardo alle norme comportamentali citate nel Regolamento d'Istituto, sia sotto il profilo specifico della sicurezza – saranno segnalati al Dirigente Scolastico e suoi Collaboratori, per i provvedimenti conseguenti.

j) Vigilanza durante le visite guidate/viaggi d'istruzione.

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai Docenti accompagnatori, responsabili del comportamento degli studenti ad essi affidati. In particolare, si ricorda che gli alunni, nel corso dell'intero viaggio, non possono essere lasciati liberi di muoversi autonomamente in assenza dei Docenti accompagnatori. I Docenti devono prestare adeguata cura al momento della effettiva fruizione di vettori e di strutture alberghiere, per evitare che gli alunni siano sottoposti a rischi e pericoli per la loro incolumità.

Si rammenta che anche nel corso di viaggi d'istruzione, visite e uscite didattiche, attività di alternanza scuola-lavoro e di qualsiasi altra attività si svolga all'esterno della scuola permangono valide le previsioni del Regolamento d'Istituto e dell'allegato Regolamento di disciplina; qualsiasi comportamento non corretto e non appropriato da parte degli studenti deve essere immediatamente comunicato alla Vicepresidenza dell'Istituto, per la segnalazione ai genitori degli alunni interessati e per le successive determinazioni del Dirigente Scolastico il quale disporrà, se necessario, la sospensione della visita/uscita/viaggio d'istruzione e l'immediato rientro in sede.

In caso di partecipazione di uno o più alunni diversamente abili, sarà designato – in aggiunta al numero di accompagnatori previsto in proporzione al numero dei partecipanti – un accompagnatore fino a due alunni disabili. A tutti i Docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio espletata in modo particolare e in tempi eccezionalmente dilatati, non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni, in considerazione della imprevedibilità delle loro azioni e della normativa in vigore.

k) *Procedure da attuare nei casi di infortunio e/o malore degli alunni.*

Procedure organizzative di emergenza da attivare in caso di infortunio e/o malore degli alunni.

In caso di infortuni o malori degli allievi durante l'ora di lezione o durante l'intervallo, il personale tutto è tenuto ad attenersi alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza (D.lgs. 81/08), provvedendo sempre ad avvisare la famiglia indipendentemente dalla gravità dell'accaduto.

Malore/incidente occorso a un alunno durante l'ora di lezione o durante l'intervallo.

Il Docente in servizio, in caso di accertato malore o infortunio a un allievo/a a lui affidato/a:

1. valutata la gravità dell'accaduto avvisa tempestivamente la Vicepresidenza e la famiglia dell'infortunato;
2. per i primi soccorsi richiede l'intervento dei Collaboratori Scolastici in servizio, che avvertono anche l'addetto al Primo Soccorso di Istituto e, se ritenuto necessario, fa chiamare tempestivamente il "118";
3. in caso di trasporto in ambulanza, l'allievo non può essere lasciato solo in ambulanza: pertanto un Docente o un Collaboratore Scolastico avrà cura di seguire l'alunno al Pronto Soccorso, in attesa dell'arrivo della famiglia;
4. il Docente è tenuto a consegnare, entro breve tempo, all'Ufficio protocollo una relazione scritta sull'accaduto consentendo in tal modo l'avvio delle previste procedure assicurative.

Tutto il personale in indirizzo è tenuto ad osservare e far osservare la Direttiva impartita con la presente circolare, pubblicata all'Albo e sul sito web dell'I.I.S. "Sandro Pertini".

Genzano di Roma, 17/10/2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

F.to (Prof. Roberto Toro)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993